



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rita Chierici,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **767/2025** promossa da:

Parte_1 P. IVA **P.IVA_1** , con il patrocinio dell'Avv. DI
MECO FIORELLA

ATTORE OPPONENTE

contro

CP_1 (C.F. **P.IVA_2**), con il patrocinio dell'Avv. SANI EMILIO e dell'Avv. ONORI
CRISTINA

CONVENUTO OPPOSTO

CONCLUSIONI

Parte opponente precisa le conclusioni come da note conclusionali autorizzate:

*“Piaccia al Tribunale di Bologna, contrariis reiectis, per tutti i motivi di cui in narrativa,
In via preliminare, ove richiesta, non concedere la provvisoria esecutività al decreto opposto in quanto
la presente opposizione è fondata su prova scritta,
In tesi e nel merito
In accoglimento dell'opposizione svolta, nel merito, accertata la fondatezza di quanto sopra espresso e
valutando il significativo impatto economico che ne deriva sul credito effettivo di **CP_1** , dichiarare*

non dovuta, integralmente o parzialmente, la somma richiesta con il decreto ingiuntivo n. 4304/2024 e per l'effetto revocare il decreto stesso.

In ogni caso con vittoria di spese e compensi.

In linea istruttoria, vista la contestazione svolta circa gli importi calcolati, si insiste perché sia disposta idonea CTU volta ad accertare l'effettivo costo dell'energia nel corso degli anni e l'ammontare della maggiorazione degli esborsi dovuti da Pt_2 ”.

Parte opposta precisa le conclusioni come da note conclusionali autorizzate:

“Dichiarare inammissibile e/o rigettare l’opposizione proposta da Parte_1 avverso il Decreto Ingiuntivo 4304/2024 (R.g. 14991/2024 – Rep. N. 3144/2025 del 14.11.2025) emesso dal Tribunale di Bologna. Dr.ssa Controparte_2 in data 27 novembre 2024 – per gli effetti confermandolo – e, accertato e dichiarato il credito vantato da CP_1 in forza delle fatture in monitorio azionate (come prodotte tanto nella fase monitoria quanto nella presente sede di cognizione ordinaria), condannare Parte_1 avente 5 sede a 40026 Imola (BO), Via Lasie n.12/D, codice fiscale e P. Iva. P.IVA_1 - R.E.A. BO-414357 - pec: Email_1 in persona del legale rappresentante pt., al pagamento in favore di CP_1 dell’importo di Euro 103.601,09 oltre interessi di mora ai sensi del d Lgs. 231/2002 ss.mm.ii. maturati e maturandi decorsi trenta giorni da ogni singola fattura e fino al saldo, oltre le spese del procedimento monitorio liquidate in Euro 1.565.00 per compensi (oltre spese generali al 15%, Iva e Cap come per legge) e Euro 406,50 per spese vive. Con vittoria delle spese di lite”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso per decreto ingiuntivo CP_1 società che opera nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, chiedeva ed otteneva l’ingiunzione di pagamento della somma di € 103.601,09, oltre interessi e spese, nei confronti di Parte_1 in forza del “Contratto di servizio per la somministrazione di energia associata alla realizzazione di impianto fotovoltaico”, sottoscritto tra le parti in data 27.10.2014 e avente a oggetto la fornitura, installazione e manutenzione dell’impianto. In particolare, secondo l’accordo, [...] Parte_1 si era impegnata al pagamento del canone di servizio in favore di CP_1, costituito da una quota parte variabile per l’erogazione dell’energia elettrica prodotta e autoconsumata, misurata dal contatore su base oraria e moltiplicata per il Prezzo Unico Nazionale-PUN (determinato

anch'esso su base oraria), e da una quota parte fissa per l'erogazione del servizio e dei costi di investimento e manutenzione dell'impianto fotovoltaico, pari a € 877.500,00, suddivisa in 15 annualità corrispondenti ad € 58.500,00 ciascuna, da pagarsi in rate mensili di € 4.875,00 entro 30 giorni dalla fattura a fine mese, aggiornate mensilmente a partire dalla seconda mensilità nella misura del 50% della variazione, accertata dall'Istat, dell'indice FOI.

Parte ricorrente precisava che *Parte_1* si era resa morosa dell'importo complessivo di € 103.601,09, portato da nove fatture, e non aveva adempiuto al piano di rientro accordatole; pertanto, otteneva il decreto ingiuntivo n. 4304/2024, emesso dal Tribunale di Bologna in data 27.11.2024 e notificato il 09.12.2024.

2. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato il 20.01.2025, [...] *Parte_1*

Parte_1 educeva che:

- la fornitura era cominciata nel marzo 2015 e il prezzo dell'energia era legato, secondo l'accordo contrattuale, al PUN, ovvero al prezzo all'ingrosso dell'elettricità nella borsa italiana, un indice che serviva per calcolare l'importo da applicare in bolletta in caso di tariffe indicizzate; *CP_1*, dunque, aveva pagato l'installazione dell'impianto fotovoltaico, con l'obiettivo di rientrare dall'investimento in 15 anni attraverso la riscossione del prezzo dell'energia che vendeva a *Parte_1* [...]

- nei primi 6 anni di vigenza del contratto, ovvero dal 2015 al 2021, il costo medio annuo dell'energia prodotta era stato di € 24.599,00, ma, dalla seconda parte del 2021, a causa del conflitto russo/ucraino, i costi energetici avevano subito un incremento notevolissimo, registrando un netto rialzo dell'indice PUN, in conseguenza del quale *Parte_1* si era trovata a pagare mensilmente prezzi molto più elevati, ovvero € 51.993,00 nel 2021, € 157.220,00 nel 2022, € 118.352,00 nel 2023;

- mentre *CP_1* aveva fatturato e incassato una somma addizionale pari a 13 anni, conseguendo con grande anticipo il ritorno dell'investimento effettuato, senza subire alcun aumento di costo trattandosi di energia "rinnovabile" prodotta dall'impianto fotovoltaico, *Controparte_3* on era riuscita a recuperare il prezzo di vendita, dal momento che i prezzi di listino fino al 2022 non erano legati al costo dell'energia.

Alla luce di queste circostanze, parte opponente, pur dichiarando di non volere invocare la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, sosteneva che fosse indispensabile procedere alla rivalutazione del sinallagma contrattuale, in quanto lo squilibrio tra le prestazioni era evidente e fonte di assoluta iniquità; in particolare, riteneva che si dovesse ricalcolare il credito di parte opposta,

ridimensionando i costi dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico, ceduta all'opponente, e svincolando il prezzo dal PUN per assoggettarlo, invece, al costo medio dell'energia calcolato alla data di conclusione del contratto; tale operazione avrebbe consentito di valutare il maggior costo sostenuto dall'opponente dal 2021 ad oggi e di individuare l'indebito importo percepito da CP_1, da detrarre al credito azionato.

In conclusione, Parte_1 chiedeva di rigettare l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e di revocare il medesimo decreto, dichiarando non dovuto, integralmente o parzialmente, il credito azionato nel procedimento monitorio, con vittoria delle spese di lite.

3. Nella comparsa di costituzione e risposta CP_1 eccepiva, in via preliminare, la tardività e inammissibilità dell'opposizione, dal momento che il termine perentorio di 40 giorni, previsto per il suo promuovimento, era scaduto il giorno 18.01.2025, mentre Parte_1 aveva notificato l'atto di citazione solo in data 20.01.2025;

Nel merito, parte opposta deduceva che:

- gli importi relativi al prezzo dell'energia e al corrispettivo, riportati da controparte nel doc. 2 avversario, non erano corretti, dovendo invece ritenersi tali quelli indicati nel doc. 16 allegato alla comparsa;
- contrariamente a quanto dedotto da controparte, quest'ultima era risultata più volte morosa in relazione al pagamento delle fatture, anche quando il PUN era corrispondente a quello vigente al momento del perfezionamento del contratto o addirittura ridimensionato, come ad esempio era avvenuto nell'anno 2020;
- la domanda di revisione della prestazione pecuniaria, sostanzialmente proposta per eccessiva onerosità sopravvenuta, era innanzitutto generica e indeterminata, considerato che controparte non aveva allegato alcun calcolo che rendesse possibile comprendere l'entità della pretesa, ed era comunque infondata, perché l'ordinamento prevede solo rimedi ablativi del contratto e non manutentivi; in ogni caso, la risoluzione del contratto, neppure invocata da controparte, non avrebbe potuto produrre effetti retroattivi;
- nel merito dell'asserita alterazione del sinallagma contrattuale, rilevava che il canone era formato da un corrispettivo per l'investimento, fisso e predeterminato in complessivi € 877.500,00, e da un corrispettivo per l'energia, concordato in un importo variabile parametrato al PUN, che non influiva in alcun modo nella determinazione del primo ed era affidato, consensualmente tra le parti, a un elemento di per sé soggetto a variazioni, con conseguente accettazione dell'alea del contratto; pertanto, l'istituto

dell'eccessiva onerosità sopravvenuta non era qui applicabile, posto che l'oscillazione del valore delle prestazioni rientrava nell'ambito della normale alea contrattuale e che le parti non avevano previsto alcun meccanismo riequilibratorio nell'ipotesi di scostamenti futuri rispetto al valore vigente dell'energia al momento della sottoscrizione del contratto;

- controparte versava invero in difficoltà economiche che l'avevano condotta ad avvalersi degli strumenti di composizione della crisi ex D. Lgs. n. 14/2019 e delle misure protettive, in scadenza alla data del 10.04.2025, comunque inidonee a pregiudicare lo svolgimento del presente giudizio.

In conclusione, **CP_1** chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per l'intero importo dedotto nel procedimento monitorio o, in subordine, per la somma di € 67.098,00, oltre interessi (comprendente € 47.598,00 oggetto di riconoscimento di debito espresso nella richiesta di rateizzazione presentata dall'opponente ed € 19.500,00 relativi alla quota fissa del corrispettivo, prevista per l'investimento); nel merito, chiedeva di dichiarare inammissibile e comunque di rigettare l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.

4. All'udienza di prima comparizione, veniva concesso un breve differimento, per consentire alle parti di valutare la possibilità di addivenire ad una soluzione conciliativa della vertenza.

Successivamente, preso atto dell'infruttuosità del tentativo esperito, con ordinanza del 13.11.2025 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Quindi, considerata la natura documentale della controversia, il Giudice, previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali, fissava udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., trattenendo poi la causa in decisione.

5.1. Preliminarmente va riconosciuta la tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo.

Al riguardo, parte opposta ha contestato la tardività della notifica dell'atto di citazione, perché eseguita in data 20.01.2025, oltre il termine di 40 giorni ex art. 641 c.p.c. in scadenza al 18.01.2025, dato che il decreto ingiuntivo era stato notificato il 09.12.2024.

Invero si rileva che, poiché la scadenza del 18.01.2025 cadeva nella giornata di sabato, parte opponente aveva tempestivamente eseguito la notificazione nel primo giorno lavorativo utile (lunedì 20.01.2025).

Infatti, diversamente da quanto sostenuto da parte opposta, è ormai pacifica l'interpretazione offerta dalla giurisprudenza della Suprema Corte in ordine alla disciplina prescritta dall'art. 155 c.p.c., secondo cui il termine per la notificazione degli atti di introduzione del giudizio (inclusi gli atti di impugnazione), essendo da classificare come "a decorrenza successiva", è in quanto tale soggetto

all'art. 155, commi 4 e 5 c.p.c., sicché, ove il *dies ad quem* cada nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo (Cass. civ. n. 20509 del 21/07/2025; Cass. civ. n. 23375 del 16/11/2016; Cass. civ. 6728 del 04/05/2012).

5.2. Nel merito, l'opposizione non è fondata e deve essere respinta.

Non può, infatti, essere accolta la domanda di revisione delle condizioni contrattuali, chiesta da parte attrice.

Secondo gli accordi intercorsi tra le parti, il corrispettivo del contratto di servizio per la somministrazione di energia, associata alla realizzazione di impianto fotovoltaico, era composto da due voci: *“a) quota parte variabile per erogazione energia elettrica prodotta ed autoconsumata, misurata dal contatore su base oraria moltiplicata per il Prezzo Unico Nazionale determinato anch'esso su base oraria; b) quota parte fissa per erogazione servizio e costi di investimento e manutenzione dell'Impianto Fotovoltaico per un totale di euro 877.500 (ottocentosettantasettemilacinquecento) suddivisa in numero 15 (quindici) annualità corrispondenti ad euro 58.500 (cinquantottomilacinquecento) ciascuna, da pagarsi in rate mensili dell'importo di euro 4.875 (quattro milaottocentosettantacinque) ciascuna con le modalità di cui al successivo art. 6). L'ammontare delle suddette mensilità sarà aggiornato, a partire dalla seconda mensilità, nella misura del 50% (cinquanta per cento) della variazione, accertata dall'Istat, dell'indice FOI verificatasi nel periodo precedente”* (cfr. art. 5 del contratto, doc. 1 nell'all. C di parte opposta).

Orbene, per giustificare il proprio insoluto, parte opponente eccepiva l'intervenuta sproporzione tra le prestazioni delle parti, in relazione all'importo della quota variabile del corrispettivo dovuto da **Parte_1** dal momento che, a partire dall'anno 2021 e in concomitanza con il conflitto **Parte_3**, si era registrato un incremento dei costi energetici e dell'indice PUN: a parere dell'opponente, tale situazione aveva determinato l'eccessiva onerosità della prestazione dalla stessa dovuta in base al contratto.

Si rileva, in primo luogo, che tale eccezione non riguarda la quota fissa del corrispettivo, ovvero il costo dell'investimento e della manutenzione dell'impianto fotovoltaico, pari a € 877.500,00, da corrispondere in rate mensili di € 4.875,00, aggiornate secondo i dati Istat e dell'indice FOI; dunque, è pacifico che tale somma debba essere corrisposta a **CP_1** per intero.

In ordine, invece, alla quota variabile, si osserva innanzitutto che la domanda di parte opponente è generica e indeterminata, non essendo supportata da alcuna allegazione circa l'importo che si ritiene effettivamente dovuto.

Inoltre, la domanda è contraddittoria, dal momento che viene sostanzialmente invocata la disciplina in tema di eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c., benché l'opponente dichiari espressamente di non voler proporre la relativa domanda di risoluzione contrattuale, avendo evidentemente interesse alla prosecuzione del rapporto, pur a condizioni modificate.

L'art. 1467 comma 1 c.c. prescrive che: *“Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458”*.

Dunque, in forza di tale disposizione, da un lato, si rileva che l'eventuale risoluzione del contratto non potrebbe inficiare le prestazioni già eseguite in ipotesi di contratti ad esecuzione continuata, come è quello qui in esame, secondo quanto stabilisce l'art. 1458 comma 1 c.c., espressamente richiamato dalla norma citata. Dall'altro, anche volendo ammettere la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1467 c.c. (correttamente contestati dalla convenuta, avendo le parti concluso un contratto parzialmente aleatorio), si osserva che, in caso di alterazione del sinallagma contrattuale o di intervenuta sproporzione della prestazione a danno di uno dei contraenti, l'ordinamento prevede esclusivamente strumenti ablativi e non manutentivi del contratto concluso tra le parti, non essendo previsto un rimedio che consenta di mantenere l'esistenza di un accordo, modificando, allo stesso tempo, le relative obbligazioni, a meno che non vi sia il consenso di tutti i contraenti.

La Corte di Cassazione, sul tema, ha specificato che *“Nei contratti a prestazioni corrispettive la parte che subisce l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione può solo agire in giudizio per la risoluzione del contratto, ex art. 1467, comma 1, c.c., purché non abbia già eseguito la propria prestazione, ma non ha diritto di ottenere l'equa rettifica delle condizioni del negozio, la quale può essere invocata soltanto dalla parte convenuta in giudizio con l'azione di risoluzione, ai sensi del comma 3 della medesima norma, in quanto il contraente a carico del quale si verifica l'eccessiva onerosità della prestazione non può pretendere che l'altro contraente accetti l'adempimento a condizioni diverse da quelle pattuite”* (cfr. Cass. civ. ord. n. 2047/2018; nello stesso senso, Cass. civ. sent. n. 16113/2025).

Dunque, la domanda proposta da parte opponente risulta inammissibile e comunque infondata.

Il credito vantato dalla convenuta opposta risulta poi compiutamente provato dal titolo (doc. 1) e dalle fatture prodotte (cfr. docc. 2-10), comprensive della quota fissa, della quota variabile e dell'iva: fattura n. 17/2024 relativa a dicembre 2023 pari a € 8.749,88, fattura n. 48/2024 relativa a gennaio 2024 pari a € 8.497,78, fattura n. 76/2024 relativa a febbraio 2024 pari a € 8.775,42, fattura n. 113/2024 relativa a marzo 2024 pari a € 10.369,65, fattura n. 138/2024 relativa ad aprile 2024 pari a € 11.205,27, fattura n.

169/2024 relativa a maggio 2024 pari a € 12.525,48, fattura n. 181/2024 relativa a giugno 2024 pari a € 13.405,06, fattura n. 227/2024 relativa a luglio 2024 pari a € 15.057,45 e fattura n. 239/2024 relativa ad agosto 2024 pari a € 15.015,11. Tale importo complessivo di € 103.601,09 è stato altresì riconosciuto dall'odierna opponente mediante la richiesta di rientro del debito (cfr. doc. 11 di parte opposta) e dalla stessa mai contestato, nemmeno in sede giudiziale.

Data l'infondatezza dell'opposizione, che per le ragioni esposte va rigettata, non è ammissibile l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, come richiesta dalla parte opponente nella memoria integrativa e ribadita nelle conclusioni.

6. Stante l'esito del giudizio, le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono poste a carico di parte opponente; la liquidazione è operata in applicazione dei valori medi relativi ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, per lo scaglione comprendente il valore della causa (da € 52.001 a € 260.000), con la riduzione del 50 % per la fase istruttoria, in considerazione dell'attività processuale effettivamente svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- rigetta l'opposizione proposta da *Parte_1* e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 4304/2024 emesso dal Tribunale di Bologna in data 27.11.2024, che si dichiara definitivamente esecutivo;
- rigetta ogni altra domanda proposta da parte opponente;
- condanna *Parte_1* in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, alla rifusione, in favore di *CP_1* delle spese di lite, che liquida in complessivi € 11.268,00, a titolo di compenso, oltre al 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Bologna, 2 giugno 2026

IL GIUDICE

Dott.ssa Rita CHIERICI